

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2466

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(VIZZINI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1990

Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo
e di agente marittimo

ONOREVOLI SENATORI. - La prima normativa sull'attività di agente marittimo raccomandatorio risale alla legge 29 aprile 1940, n. 496, che istituì gli elenchi provinciali degli agenti marittimi raccomandatori e riservò l'esercizio della relativa attività alle «ditte o società» iscritte in detti elenchi.

Una nuova disciplina della raccomandazione marittima è stata dettata dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, la cui emanazione è stata sollecitata dalla tragedia della motonave «Seagull» e di altri naufragi che videro coinvolte in quel periodo navi battenti bandiere «ombra».

Non furono di poi estranee alla sua emanazione le norme regolanti l'esportazione di capitali, intervenute nel 1976. E difatti la legge n. 135 del 1977 rispose ad una duplice esigenza di assicurare una più incisiva tutela ai marittimi italiani imbarcati su navi di bandiera estera e di disciplinare i movimenti di valuta connessi alle operazioni dei traffici marittimi di navi straniere.

Alla luce delle esperienze maturate nell'arco dell'ultimo decennio, si avverte la necessità di una rivisitazione della legge n. 135 del 1977 per renderla adeguata alle attuali esigenze degli agenti marittimi raccomandatori ed alla notevolissima evoluzione dei trasporti.

Se infatti i problemi derivanti dall'imbarco dei marittimi italiani su navi di bandiera estera sono oggi in gran parte scomparsi, sol che si consideri che i nostri lavoratori del mare attualmente non sono neppure più sufficienti per costituire gli equipaggi delle navi italiane e che le stesse norme valutarie hanno subito in questi ultimi tempi una radicale modificazione, si pongono, viceversa, più pressanti le istanze della categoria dei raccomandatori marittimi al fine di dare loro una connotazione più moderna e più aderente alle esigenze dei traffici marittimi.

In tale contesto e in vista soprattutto dei prossimi impegni europei del 1993, è stato predisposto il presente schema di disegno di legge che, se da un lato conserva con le opportune modifiche le norme della legge n. 135 del 1977, dall'altro apporta nuove disposizioni che mirano proprio a dare rilievo alla professionalità di coloro che svolgono attività di raccomandazione marittima, non ignorando che tale attività ha assunto carattere prevalentemente imprenditoriale ed è esercitata in forma societaria.

Lo schema normativo si dà carico, altresì, dell'evolversi dei traffici marittimi caratterizzato dall'affermarsi del trasporto in *containers* da porta a porta, dando rilievo agli agenti marittimi dell'entroterra e riconoscendo la figura dell'agente generale dell'armatore straniero.

Peraltro, anziché procedere ad integrazioni o modifiche della legge n. 135 del 1977 si è preferito predisporre un nuovo organico provvedimento normativo per dare un più agevole strumento legislativo agli operatori del settore ed evitare nel contempo tutti quei dubbi applicativi che sempre sorgono quando un testo normativo viene ad essere rimaneggiato da un successivo provvedimento.

Le puntuali innovazioni che si intendono introdurre con il presente disegno di legge sono evidenziate nella disamina che di seguito viene effettuata e che mette a raffronto le previste nuove disposizioni con quelle della legge n. 135 del 1977.

L'articolo 1 subordina l'esercizio dell'attività di raccomandazione marittima all'iscrizione in un «ruolo», che è diviso in due sezioni: nella prima devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali ed il legale rappresentante, o i legali rappresentanti, delle società che hanno per oggetto la raccomandazione di navi,

nonchè gli institori delle dette imprese preposti all'attività stessa; nella seconda le imprese individuali e le società aventi per oggetto della loro attività la raccomandazione marittima.

Relativamente al comma 3 dell'articolo 1, è da segnalare che esso innova l'attuale disciplina, in quanto stabilisce che gli institori delle imprese a prevalente capitale statale, per poter venire preposti all'attività di raccomandazione, devono aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo e che anche le imprese stesse devono venirvi iscritte.

L'articolo 2 indica quali sono le attività di raccomandazione marittima precisando - al comma 2 - che l'attività di carattere prettamente commerciale consistente nell'acquisizione dei noli e nella conclusione dei contratti di trasporto può essere svolta dal raccomandatario - agente, anche fuori della località in cui esercita la raccomandazione. Tale innovazione si rende necessaria perchè l'acquisizione dei carichi ormai generalmente avviene nei luoghi di produzione delle merci, e prevalentemente vengono stipulati contratti di trasporto «da porta a porta», «da magazzino a magazzino», cosicchè, tramite il raccomandatario - agente, l'intero trasporto viene assunto dal vettore marittimo in località dell'entroterra.

L'articolo 3, comma 1, pur ricalcando nella sostanza il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 135 del 1977, introduce una innovazione equiparando al raccomandatario di nave straniera quello di nave italiana noleggiata o locata ad uno straniero. L'innovazione è necessaria per tutelare i fornitori, poichè anche in questo caso il raccomandatario rappresenta un armatore o vettore o noleggiatore straniero.

Inoltre per far sì che l'eventuale «intermediario» sia soggetto alla legge professionale lo stesso comma 1 stabilisce che se l'armatore o noleggiatore o vettore straniero non conferisce il mandato direttamente, intermediario può essere solamente un altro raccomandatario.

Il comma 2 si diversifica dal primo comma dell'articolo 3 della legge n. 135, in quanto contiene la previsione che la som-

ma che il raccomandatario deve ottenere dal suo mandante straniero, prima che la nave parta dal porto italiano, deve essere sufficiente a garantire il pagamento del prezzo delle forniture ed il corrispettivo dei servizi e delle prestazioni di mano d'opera che il mandante abbia richiesto suo tramite in occasione dell'approdo della nave.

Siffatta previsione si rende necessaria sia per far sì che il raccomandatario possa richiedere la somma di cui è preventivamente in grado di valutare l'importo, sia per delimitare esattamente quali sono le obbligazioni che il raccomandatario si deve mettere in condizione di adempiere mediante la somma che è tenuto a farsi anticipare.

Il comma 3 stabilisce che il mandante straniero può mettere a disposizione del raccomandatario la somma occorrentegli utilizzando i suoi fondi esistenti nel territorio nazionale, siano essi in valuta estera o no; una tale previsione ha lo scopo di evitare rimesse dall'estero, qualora il mandante straniero già disponga in Italia di fondi sufficienti, come avviene quando vengono incassati i noli.

Mediante il comma 5 è regolato il caso in cui (per scioperi bancari, ritardi postali, altri casi di forza maggiore) sia impossibile far pervenire al raccomandatario la somma necessaria prima della partenza della nave straniera: in simili casi il raccomandatario a cui la nave è appoggiata può, in luogo della somma necessaria, produrre l'attestato nel quale dichiara di essere in possesso della somma corrispondente e di obbligarsi a trasmetterla nel primo giorno utile al raccomandatario locale.

Il comma 1 dell'articolo 4 precisa che il raccomandatario deve accertare che i marittimi che prendono imbarco su navi di nazionalità diversa dalla loro siano assicurati contro le malattie e gli infortuni anzichè per il «previsto periodo di imbarco» (come recitava l'articolo 4, primo comma, della legge n. 135 del 1977) per il «periodo di imbarco stabilito dal contratto di ingaggio». Il chiarimento è opportuno perchè la formula, con cui l'attuale legge determina il detto periodo, si presta ad

essere interpretata estensivamente rendendo il raccomandatario responsabile anche per gli importi che egli non può prevedere in quanto relativi a periodi di imbarco eccedenti quello stabilito nel contratto di ingaggio.

Il comma 2, a differenza del primo comma dell'articolo 4 della legge vigente, prescrive al raccomandatario di accertarsi solo per i marittimi italiani, che gli stessi siano assicurati anche per l'invalidità e la vecchiaia presso il Fondo di previdenza marinara; questa limitazione è necessaria dato che il detto Fondo non accetta di assicurare i marittimi stranieri.

Il comma 4 differisce dal terzo comma dell'articolo 4 della legge vigente in quanto precisa che l'armatore straniero deve fornire una garanzia bancaria o assicurativa per l'importo e nei modi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile.

L'innovazione della previsione del decreto ministeriale è necessaria per evitare che il raccomandatario risponda personalmente quando la fidejussione risulti insufficiente.

Il comma 7 precisa che il raccomandatario non assume alcuno degli obblighi, previsti dallo stesso articolo in relazione all'imbarco di marittimi su navi di nazionalità diversa dalla loro, nel caso che la stipulazione del contratto di ingaggio non avvenga suo tramite ossia quando il raccomandatario si limita ad espletare le formalità amministrative relative all'imbarco.

L'articolo 5 fissa le sanzioni alla trasgressione degli obblighi indicati negli articoli 3 e 4.

L'articolo 6 disciplina il «ruolo» e le sue articolazioni in tema di raccomandazione marittima. Tale ruolo è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle località dove ha sede una direzione marittima.

L'istituzione di due sezioni del ruolo è giustificata dalla necessità di far sì che coloro i quali hanno rapporti con un'impresa di raccomandazione possano accertare chi è il raccomandatario che la dirige.

L'articolo 7 si occupa della composizione delle commissioni locali e l'articolo 8 ne elenca le attribuzioni.

L'articolo 9 disciplina le modalità di iscrizione e i requisiti necessari da parte degli aspiranti.

L'articolo 10 concerne l'esame che gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo devono sostenere.

L'articolo 11 stabilisce al comma 1 che l'iscrizione delle imprese nella seconda sezione del «ruolo» deve essere accompagnata dall'iscrizione nella prima sezione dei rispettivi titolari o legali rappresentanti.

Il comma 2, dispone che l'impresa, iscritta in un ruolo, la quale chieda l'iscrizione di una propria sede secondaria in un altro ruolo deve dimostrare che tale sede è diretta da un institore iscritto nella prima sezione del ruolo dei raccomandatari della località ove la sede secondaria dovrà operare.

L'articolo 12 elenca le sanzioni disciplinari in cui possono incorrere i raccomandatari marittimi.

L'articolo 13 definisce la composizione della commissione centrale alla quale si può ricorrere avverso le deliberazioni delle commissioni locali: viene in particolare precisato che tale ricorso ha effetto sospensivo nei casi di radiazione, sospensione e cancellazione.

L'articolo 14 prevede la nomina di membri supplenti sia per le commissioni locali che per la commissione centrale, la durata dei membri effettivi e supplenti e i criteri di votazione.

L'articolo 15 prevede la cancellazione d'ufficio dei raccomandatari dal ruolo in caso di cessazione dell'attività o di mancato esercizio della stessa per 2 anni.

Lo stesso articolo, al comma 2, prevede la radiazione dal ruolo del raccomandatario nei cui confronti sia intervenuto il fallimento; si precisa che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio comporta la sospensione della radiazione per la durata di detto esercizio provvisorio.

L'articolo 16 disciplina la situazione di quegli imprenditori che non svolgono attività di raccomandazione ma solo di agenzia marittima, istituendo per essi un ruolo speciale a carattere nazionale presso l'Unione delle Camere di commercio. Anche tale

ruolo è diviso in due sezioni: nella prima sono iscritti i titolari delle imprese individuali e i rappresentanti delle società nonchè gli institori delle stesse abilitati all'esercizio di attività di agenzia marittima; nella seconda sono iscritte le imprese individuali e le società che hanno per oggetto detta attività.

L'articolo 17 disciplina le modalità e i criteri di iscrizione nel ruolo unico di cui all'articolo 16.

L'articolo 18 prevede la costituzione presso l'Unione italiana delle camere di commercio, di una commissione, di cui specifica i componenti, mentre l'articolo 19 ne stabilisce le attribuzioni.

L'articolo 20 fa obbligo a coloro che conseguono l'iscrizione nel ruolo unico di rispettare le tariffe stabilite secondo la procedura dell'articolo 21.

Lo stesso articolo stabilisce che coloro che sono iscritti nella prima sezione di detto ruolo unico sono soggetti alle sanzioni disciplinari indicate nell'articolo 12.

L'articolo 21 concerne le modalità di determinazione delle tariffe per le prestazioni dei raccomandatari e al secondo comma attribuisce al Ministro per la marina mercantile la quantificazione degli importi da versare al Fondo agenti marittimi, nel conto intestato all'imprenditore individuale o al legale rappresentante della società ed ai loro institori che non godano di altre forme previdenziali obbligatorie.

In proposito, si fa presente che il Fondo agenti marittimi, di natura privatistica, è stato costituito con atto notarile in data 31 gennaio 1985 ed è nato come forma di previdenza volontaria.

Successivamente con decreto del Ministro della marina mercantile in data 7 gennaio 1987 è stata invece sancita l'obbligatorietà del versamento del 3 per cento dei compensi di agenzia non espressi in percentuale a favore dei titolari e degli amministratori delle società, nonchè dai loro institori che non godano di altre forme di previdenza obbligatoria per legge.

Il Fondo conta attualmente 315 iscritti di età variabile tra i 24 e i 63 anni. I

versamenti avvengono trimestralmente e sono ovviamente tutti di entità diversa essendo commisurati ad una percentuale sui diritti applicati e quindi legati al traffico che ogni singolo agente raccomandatario ha nel porto in cui opera.

L'ammontare dei contributi versati nel 1989 ammonta a lire 1 miliardo. Ipotizzando una costanza di traffico ed un aumento tariffario annuo medio del 6 per cento tra 10 anni il Fondo avrà incassato una cifra di poco inferiore ai 14 miliardi.

I contributi che il Fondo incassa dai propri associati vengono poi trasmessi alle Assicurazioni generali - sede di Venezia - che, attraverso una apposita convenzione, gestiscono i capitali ricevuti e provvedono quindi ad erogare ai beneficiari la pensione nel momento in cui viene a cessare per limiti di età o per altre cause (per esempio cessazione di attività) il motivo del versamento.

Il Fondo non ha praticamente spese a suo carico in quanto tutti i costi di gestione vengono sopportati dalle Assicurazioni generali.

L'articolo 22 stabilisce che la vigilanza sull'esercizio di attività di raccomandazione marittima è affidata al Ministero della marina mercantile.

L'articolo 23 stabilisce che l'esercizio abusivo delle attività regolate dalla legge in esame è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

L'articolo 24 prevede l'abrogazione della legge n. 135 del 1977 nonchè di ogni altra disposizione contraria alle norme della presente legge.

L'articolo 25 fa obbligo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali esistono gli elenchi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, di istituire in loro sostituzione i ruoli introdotti dalla presente legge.

Gli oneri relativi all'istituzione dei ruoli e al funzionamento delle previste Commissioni (articoli 7 e 18) vengono posti a carico dei contributi che annualmente gli iscritti ai ruoli medesimi sono tenuti a versare.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 26 riproduce la medesima disposizione (articolo 21, secondo comma, della legge n. 135 del 1977) che al momento disciplina la copertura dell'onere relativo al funzionamento della Commissione di cui all'articolo 13, confermandone l'ammontare.

Per quanto sopra esposto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandazione marittima.

2. Per l'esercizio dell'attività di raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nella prima sezione del ruolo di cui all'articolo 6 dei titolari delle imprese individuali e del legale rappresentante, o dei legali rappresentanti, delle società che hanno per oggetto la raccomandazione di navi, nonché degli institori delle dette imprese preposti all'attività stessa e l'iscrizione nella seconda sezione del ruolo di cui allo stesso articolo 6 delle imprese individuali e delle società aventi per oggetto della loro attività la raccomandazione predetta.

3. Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attività di raccomandazione per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi approvati dal Ministro della marina mercantile, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, nonché delle tariffe di cui all'articolo 21. L'institore o gli institori di dette imprese per essere preposti all'attività di raccomandazione devono aver ottenuto l'iscrizione nella prima sezione del ruolo di cui all'articolo 6 e le imprese devono aver ottenuto l'iscrizione nella seconda sezione dello stesso ruolo.

Art. 2.

1. Rientrano nell'oggetto dell'attività di raccomandazione marittima l'assistenza al comandante della nave e la rappresentanza dell'armatore, del noleggiatore o del vettore nei confronti delle Autorità locali e dei terzi, la ricezione e riconsegna delle merci,

le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri ed il rilascio dei documenti di trasporto, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi dell'armatore o del vettore o del noleggiatore.

2. Quando il raccomandatario svolge anche attività di acquisizione di noli e di conclusione di contratti di trasporto di passeggeri e merci si applicano altresì gli articoli 1742 e seguenti del codice civile sul contratto di agenzia. Le attività di cui al presente comma possono svolgersi anche al di fuori della località in cui viene esercitata la raccomandazione.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, sia a carattere continuativo che occasionale, possono essere svolte per mandato espresso o tacito, conferito dall'armatore, dal vettore o dal noleggiatore anche a mezzo di altro raccomandatario.

Art. 3.

1. Il raccomandatario di nave straniera, o di nave di bandiera italiana noleggiata o locata ad uno straniero, all'arrivo della stessa nel porto deve far pervenire all'autorità marittima una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore, del noleggiatore o del vettore straniero dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato è stato conferito a mezzo di altro raccomandatario, sia esso o meno rappresentante generale in Italia del mandante straniero, nella nota devono risultare anche il nome e l'indirizzo dello stesso.

2. Prima della partenza della nave straniera, o di bandiera italiana noleggiata o locata ad uno straniero, il raccomandatario deve ottenere dal suo mandante straniero o dal rappresentante generale in Italia dello stesso la somma sufficiente a garantire il pagamento del prezzo delle forniture ed il corrispettivo dei servizi e delle prestazioni di manodopera che il mandante ha richiesto suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto in cui il raccomandatario opera. Il raccomandatario, sotto la propria responsabilità, deve attestare di detenere la predetta somma.

3. Il mandante straniero per fornire la somma di cui al comma 2 al raccomandatario può anche utilizzare fondi di sua pertinenza esistenti nel territorio nazionale, siano essi in valuta estera o no.

4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del codice della navigazione, l'Autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera, o di bandiera italiana noleggiata o locata ad uno straniero, se, assieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall'articolo 179 del codice della navigazione, il comandante non presenta la dichiarazione del raccomandatario che attesti di aver ricevuto la detta somma.

5. In luogo della dichiarazione di cui al comma 2, il raccomandatario può presentare la dichiarazione di altro raccomandatario, sia esso o meno rappresentante generale in Italia dell'armatore, del noleggiatore o del vettore straniero, a mezzo del quale ha ricevuto il mandato, in cui attesta, sotto la sua responsabilità, di detenere la somma di cui al comma 2 e di impegnarsi a trasmetterla al raccomandatario nel primo giorno utile.

Art. 4.

1. Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani per imbarco su navi straniere o lavoratori stranieri per imbarco su navi straniere di nazionalità diversa dalla loro è tenuto ad accertare ed attestare, prima dell'imbarco, alla locale Autorità marittima che l'armatore ha assicurato i lavoratori per il periodo di imbarco stabilito nel contratto di ingaggio, contro le malattie e gli infortuni, presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.

2. Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani per imbarco su navi straniere deve, altresì, accertare ed attestare che l'armatore li ha assicurati, per il periodo di imbarco stabilito nel contratto di ingaggio,

per l'invalidità e vecchiaia presso il fondo di previdenza marinara.

3. Il Ministro della marina mercantile determina, con apposito decreto, le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori di cui al comma 1.

4. Il raccomandatario prima dell'ingaggio deve inoltre fornire alla locale autorità marittima la prova che l'armatore abbia prestato garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli stipendi e dei contributi dovuti per le assicurazioni di cui ai commi 1 e 2, per l'importo e nei modi stabiliti con proprio decreto dal Ministro della marina mercantile.

5. L'imbarco dei lavoratori di cui al comma 1 è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte delle competenti autorità marittime, previo accertamento che il lavoratore è stato assicurato ai sensi del presente articolo e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, garantisce condizioni almeno equivalenti a quelle stabilite dalle vigenti convenzioni della *International labour organization* sul lavoro marittimo.

6. Il nulla-osta di cui al comma 5, sia per l'imbarco dei lavoratori italiani che stranieri, deve essere negato quando l'Autorità marittima accerta in qualunque modo, anche avvalendosi della collaborazione tecnica del Registro italiano navale, che i requisiti di sicurezza, igiene ed abitabilità della nave straniera sulla quale il lavoratore intende imbarcarsi non sono almeno equivalenti a quelli stabiliti per le navi della marina mercantile italiana, di tipo e caratteristiche analoghe.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando i lavoratori stranieri prendano imbarco nei porti italiani su navi straniere di nazionalità diversa dalla loro, in esecuzione di contratti di lavoro stipulati all'estero o col comandante della nave. In questo caso spetta al raccomandatario effettuare solamente le formalità relative all'imbarco.

Art. 5.

1. In caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, il raccomandatario risponde solidalmente con l'armatore o vettore o noleggiatore straniero suo mandante delle obbligazioni da questi assunte suo tramite.

2. Il raccomandatario che viene meno agli obblighi stabiliti dall'articolo 4 è punito con la sanzione pecuniaria da 10 a 50 milioni di lire.

3. Chiunque senza essere iscritto nel ruolo di cui all'articolo 6 svolge in qualsiasi forma attività diretta all'ingaggio per conto di terzi di lavoratori marittimi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 6.

1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle località ove ha sede una direzione marittima è istituito un ruolo nel quale sono iscritti coloro che sono stati abilitati a svolgere l'attività di cui all'articolo 2 in una località compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima.

2. Ove se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti, con decreto del Ministro della marina mercantile, ulteriori ruoli presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nel cui ambito abbia sede un compartimento marittimo.

3. Il ruolo è suddiviso in due sezioni:

a) nella prima sezione sono elencati i titolari delle imprese individuali e il legale rappresentante, o i legali rappresentanti, delle società che hanno per oggetto la raccomandazione di navi, nonchè gli institori delle dette imprese preposti all'attività stessa;

b) nella seconda sezione sono elencate le imprese individuali e le società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi.

4. Nella prima sezione del ruolo deve essere indicato il nome ed il cognome, la data di nascita, il comune di residenza e la data di iscrizione di ciascun iscritto, l'impresa individuale o la società per cui opera ed il porto in cui intende esercitare l'attività di raccomandazione o, nel caso in cui esiste un ente portuale, i porti compresi nella giurisdizione dell'ente portuale.

5. Nella seconda sezione del ruolo deve essere indicata la ditta dell'impresa individuale o la ragione sociale della società, la sede ed il nome del titolare o dei legali rappresentanti e degli institori preposti all'esercizio dell'attività di raccomandazione marittima.

Art. 7.

1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui all'articolo 6 è costituita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione presieduta da un magistrato ordinario scelto tra una terna indicata dal Consiglio giudiziario competente e composta da:

a) il direttore marittimo od un suo delegato, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 6, il capo del compartimento od un suo delegato;

b) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della località dove ha sede la commissione;

c) quattro rappresentanti dei raccomandatori marittimi, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative su base locale;

d) tre rappresentanti sindacali dei lavoratori del mare, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative su base locale;

e) due rappresentanti degli armatori, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. Le designazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 devono essere comunicate

al Ministero della marina mercantile per il tramite degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

3. Le designazioni di cui alla lettera *e*) del comma 1 devono essere comunicate al Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Svolge le mansioni di segretario della commissione di cui al comma 1 un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 8.

1. La commissione di cui all'articolo 7:

a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dal ruolo;

b) provvede alla cancellazione dal ruolo qualora constati che sia venuto a mancare uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

c) determina in relazione all'importanza della località l'ammontare della cauzione bancaria o assicurativa necessaria per l'iscrizione nel ruolo;

d) provvede alla pubblicazione ed all'affissione del ruolo presso la Capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le Camere di commercio compresi nella zona della direzione o del compartimento marittimo competenti;

e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;

f) provvede, integrata nella sua composizione dai docenti di cui al comma 3 dell'articolo 10, all'esame di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *i*). A tal fine la commissione si deve riunire almeno una volta all'anno.

2. Di ogni decisione della commissione è data comunicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle autorità marittime competenti per territorio.

Art. 9.

1. Chiunque intende svolgere l'attività di raccomandazione marittima deve presenta-

re alla Commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nel ruolo.

2. Gli aspiranti all'iscrizione nella prima sezione del ruolo devono:

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;

d) risiedere nell'ambito del compartimento marittimo in cui si trova la località ove intendono svolgere l'attività di raccomandazione marittima;

e) aver costituito la cauzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c);

f) non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando, oppure per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commina la pena della reclusione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

g) non trovarsi in stato di fallimento;

h) essere stati per almeno due anni alle dipendenze di un'impresa di raccomandazione marittima, la quale attesti che hanno partecipato all'espletamento delle attività di cui all'articolo 2;

i) sostenere un esame orale davanti alla commissione di cui all'articolo 7; tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del trasporto marittimo e delle cognizioni tecniche e giuridiche attinenti all'esercizio della raccomandazione, nonché la conoscenza della lingua inglese e, se il candidato è cittadino di uno degli stati membri della CEE, anche la conoscenza della lingua italiana.

Art. 10.

1. L'esame di cui all'articolo 9, comma 2 lettera i), ha luogo presso la Camera di

commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ruolo si richiede l'iscrizione.

2. Le materie e le modalità di esecuzione dell'esame sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall'articolo 7, un docente universitario di materie giuridiche, nonchè un professore di lingua inglese ed un supplente per ciascuno di essi.

Art. 11.

1. L'impresa o la società che richiedono l'iscrizione nella seconda sezione del ruolo devono dimostrare che il titolare o i legali rappresentanti sono iscritti nella prima sezione del ruolo.

2. L'impresa iscritta in un ruolo, che chiede l'iscrizione di una propria sede secondaria in un altro ruolo, deve dimostrare che questa è diretta da un institore iscritto nella prima sezione del ruolo dei raccomandatari abilitati ad esercitare nella località ove la sede secondaria intende operare.

Art. 12.

1. L'iscritto nella prima sezione del ruolo che nell'esercizio della raccomandazione si rende colpevole di abusi o mancanze o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'articolo 7 può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonimento scritto;
- c) censura pubblica;
- d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;
- e) radiazione dalla prima sezione del ruolo.

3. Per il mancato rispetto delle norme previste dagli articoli 3 e 4, nonchè delle

tariffe previste dall'articolo 21, la commissione commina la sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dal ruolo.

4. Le sanzioni della sospensione o della radiazione sono estese alla società qualora il comportamento che ha dato luogo alla sanzione non sia esclusivamente imputabile al legale rappresentante.

5. La radiazione deve inoltre venire pronunciata contro l'iscritto nella prima sezione del ruolo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell'articolo 9, comma 2, lettera *f*), oppure che abbia, per la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione.

6. Le sanzioni di cui al comma 2, tranne quelle di cui alle lettere *a*) e *b*), sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate nell'albo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e nel foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.

Art. 13.

1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituita, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione centrale presieduta da un magistrato di cassazione scelto tra una terna indicata dal Consiglio superiore della magistratura, e composta da:

a) un rappresentante dell'Amministrazione della marina mercantile;

b) un rappresentante dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) quattro rappresentanti dei raccomandati marittimi, designati dalle associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale;

d) tre rappresentanti dei lavoratori portuali, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

e) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria degli armatori maggiormente rappresentative su base nazionale;

f) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

2. Le designazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 devono essere comunicate al Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Svolge le mansioni di segretario della commissione di cui al comma 1 un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile di livello non inferiore al settimo.

4. È ammesso ricorso alla commissione centrale contro le deliberazioni delle commissioni locali entro trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato delle deliberazioni medesime. Il ricorso ha effetto sospensivo solo nei casi di radiazione, di sospensione e di cancellazione.

5. La decisione della commissione centrale è provvedimento definitivo.

Art. 14.

1. Per ciascuna delle commissioni di cui agli articoli 7, 13 e 18 sono nominati membri supplenti, in numero non superiore a quello dei membri effettivi, con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi. I membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

2. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 15.

1. La cessazione dell'attività di raccomandatorio marittimo o il mancato esercizio della stessa per due anni, accertata dalla Commissione di cui all'articolo 7, comporta la cancellazione d'ufficio del raccomandatorio dalla prima sezione e dell'impresa

individuale o della società dalla seconda sezione del ruolo previsto dall'articolo 6.

2. Il fallimento delle imprese individuali o delle società che hanno per oggetto la raccomandazione marittima determina la loro radiazione dal ruolo; il fallimento delle imprese individuali comporta anche la radiazione dei titolari; quello delle società comporta la cancellazione dalla prima sezione del ruolo del legale rappresentante. Peraltro quest'ultimo mantiene l'iscrizione nella prima sezione del ruolo se titolare di impresa individuale o legale rappresentante di altra società iscritta nel ruolo.

3. Qualora intervenga l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa o della società fallita la radiazione resta sospesa per la durata dell'esercizio.

Art. 16.

1. È istituito presso l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo degli imprenditori che svolgono attività di agenzia marittima, consistente, su incarico conferito dai vettori marittimi, nella stipulazione di contratti di trasporto marittimo di merci e di passeggeri, nell'acquisizione di noli e nello svolgimento delle relative operazioni accessorie.

2. Il ruolo di cui al comma 1 è suddiviso in due sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritti i titolari delle imprese individuali e i rappresentanti delle società, nonché gli institori delle stesse, abilitati all'esercizio dell'attività di agenzia marittima;

b) nella seconda sezione sono iscritte le imprese individuali e le società che hanno per oggetto detta attività.

Art. 17.

1. Per ottenere l'iscrizione nella prima sezione del ruolo di cui all'articolo 16 gli imprenditori individuali od i legali rappresentanti delle società che intendano esercitare l'attività di agenzia marittima devono

essere già iscritti nella prima sezione di uno dei ruoli di cui all'articolo 6.

2. Possono ottenere l'iscrizione coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)* e *g)*, sono stati per almeno due anni alle dipendenze di un imprenditore che svolge attività di agenzia marittima ed hanno sostenuto un esame orale diretto ad accertare la conoscenza delle norme tecniche e giuridiche e degli usuali documenti relativi ai trasporti marittimi di merci, nonchè la conoscenza della lingua inglese e, se non sono cittadini italiani, anche della lingua italiana.

3. I titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società, nonchè gli institori delle stesse, che al momento della data di entrata in vigore della presente legge esplicano l'attività di agenzia marittima sono iscritti nella prima sezione del ruolo di cui all'articolo 16, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)* e *g)*, che devono essere verificati dalla Commissione di cui all'articolo 18 su presentazione da parte degli interessati di specifica domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le imprese individuali e le società che hanno ad oggetto l'attività di agenzia marittima sono iscritte nella seconda sezione del ruolo allorquando i loro titolari od i legali rappresentanti abbiano ottenuto l'iscrizione nella prima sezione del ruolo stesso.

Art. 18.

1. Presso l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è costituita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione presieduta da un magistrato di cassazione, scelto tra una terna indicata dal Consiglio superiore della magistratura, e composta da:

a) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

b) due rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di commercio;

c) due rappresentanti delle compagnie di navigazione esercenti linee regolari per trasporto merci, designati dalle associazioni armatoriali maggiormente rappresentative su base nazionale;

d) quattro rappresentanti degli imprenditori che svolgono attività di agenzia marittima, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. Le designazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 devono essere comunicate al Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Per ciascun titolare è nominato un membro supplente.

4. Svolge le mansioni di segretario della commissione di cui al comma 1 un funzionario dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

Art. 19.

1. La commissione di cui all'articolo 18:

a) provvede in merito alle domande di iscrizione;

b) provvede alla cancellazione dal ruolo qualora constati che sia venuto a mancare uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

c) determina l'ammontare della cauzione bancaria o assicurativa necessaria per l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 16;

d) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;

e) provvede, integrata nella sua composizione da un docente universitario di materie giuridiche e da un docente di lingua inglese, all'esame di cui all'articolo 17, comma 2.

Art. 20.

1. I soggetti iscritti nelle due sezioni del ruolo di cui all'articolo 16 sono tenuti al rispetto delle tariffe di cui all'articolo 21

per la parte relativa alle prestazioni che essi seguono.

2. I titolari delle imprese individuali e i rappresentanti delle società, nonché gli institori delle stesse, abilitati all'esercizio dell'attività di agenzia marittima ed iscritti nella prima sezione del ruolo di cui all'articolo 16, comma 2, sono soggetti alle sanzioni indicate nell'articolo 12.

Art. 21.

1. Il Ministro della marina mercantile stabilisce, con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a base nazionale, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge. Con le stesse modalità si provvede alla periodica revisione delle tariffe.

2. Il Ministro della marina mercantile stabilisce altresì, con il medesimo decreto, la quota dei compensi di cui al comma 1 che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge devono versare al Fondo agenti marittimi ed aerei, costituito con atto notarile del 25 ottobre 1985, sul conto intestato all'imprenditore stesso od ai legali rappresentanti delle società, nonché ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie.

Art. 22.

1. La vigilanza sull'esercizio delle attività regolate dalla presente legge è esercitata al Ministero della marina mercantile.

Art. 23.

1. Chiunque eserciti abusivamente le attività di cui alla presente legge è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 24.

1. Sono abrogate la legge 4 aprile 1977, n. 135, ed ogni altra disposizione contraria alle norme della presente legge.

Art. 25.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali attualmente esistono gli elenchi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, devono provvedere d'ufficio a istituire in loro sostituzione i nuovi ruoli e ad iscrivere nella prima sezione degli stessi i raccomandatari e nella seconda sezione le imprese individuali o le società per le quali essi operano.

2. Gli iscritti nei ruoli di cui agli articoli 6 e 16 sono tenuti a pagare, entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce l'iscrizione, un contributo annuo, la cui misura e le cui modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Agli oneri per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 7 e 18 si provvede parzialmente utilizzando le entrate di cui al comma 2.

Art. 26.

1. All'onere per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 13, valutato in lire 1.000.000 annue, si provvede a carico del capitolo 1107 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.